



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Direzione Generale

Servizio Prevenzione e Protezione

**Affidamento, per un periodo di anni 2, dell'incarico
di Medico Competente dell'ARPAS (CIG 6151279403)**

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro)

Capitolato Speciale d'appalto
(parte tecnica)



Regione Autònoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS

Indice

PREMESSA	3
1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
2. DURATA DEL CONTRATTO	4
3. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA E CORRISPETTIVO	4
4. PENALI	5
5. REQUISITI NORMATIVI GENERALI (ARTT. 38 E 39 D.LGS. 81/08 E S.M.I.)	5
ALLEGATO N. 1 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 25 D.LGS. 81/08 E S.M.I.)	6
ALLEGATO N. 2 - SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41 D.LGS. 81/08 E S.M.I.)	7



Regione Autonoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (nel seguito per brevità ARPAS) e l'impresa o il professionista, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Appaltatore"), avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di Medico Competente dell'ARPAS per un periodo di 2 anni..

1. OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto consiste nell'assolvimento di tutti gli obblighi a carico del Medico Competente come specificati nell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 riportato nell'allegato n. 1. e nella effettuazione della sorveglianza sanitaria come definita, in tutti i suoi aspetti, dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs.81/08. e s.m.i.

L'appaltatore per svolgere le attività previste nel presente capitolato dovrà utilizzare propria attrezzatura ed avere la disponibilità di strutture sanitarie autorizzate ubicate nei territori comunali ove hanno sede le Strutture ARPAS di seguito indicate. Esclusivamente su richiesta specifica del Responsabile del Procedimento, le prestazioni potranno essere eseguite presso le strutture ARPAS stesse.

SEDE ARPAS	INDIRIZZO
Direzione generale e amministrativa – uffici	Via Contivecchi, 7 - CAGLIARI
Direzione tecnico-scientifica – uffici	Via Carloforte, 51 - CAGLIARI
Dipartimento provinciale di Cagliari - Uffici e Laboratori	Viale Ciusa, 6 - CAGLIARI
Dipartimento specialistico Geologico - Uffici	Via Dolcetta, 5 - CAGLIARI
Dipartimento prov. del Sulcis - Uffici – Laboratori	Via Napoli, 7 - PORTOSCUSO
Dipartimento provi. di Oristano - Uffici – Laboratori	Via Diaz, 63 - ORISTANO * Via Casula, 5 - ORISTANO *
Dipartimento provi. di Nuoro - Uffici – Laboratori	Via Roma, 85 - NUORO
Dipartimento prov. di Sassari - Uffici – Laboratori	Via F. Rockefeller, 58 - SASSARI
Dipartimento specialistico idrometeorologico - Uffici	Viale Portotorres 119 - SASSARI

* potranno esserci delle modifiche degli indirizzi in caso di trasferimento della sede

Le visite mediche periodiche di idoneità alla mansione specifica **dovranno essere eseguite, per ogni lavoratore interessato, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza riportata nel rispettivo attuale referto riportante il giudizio di idoneità e dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della visita stessa.**

A tale scopo, prima della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con l'Amministrazione e il Servizio Prevenzione e Protezione, un calendario annuale delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il Medico Competente.

Eventuali prescrizioni e limitazioni all'attività lavorativa che dovessero emergere dall'attività di sorveglianza sanitaria eseguita devono essere comunicate in forma scritta e nel più breve tempo possibile al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia che provvederà ad informarne il datore di lavoro e i dirigenti interessati.



Regione Autonoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS

2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata delle attività relative all'appalto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

3. IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA E CORRISPETTIVO

L'importo presunto dell'appalto (CIG: 5984009072) ammonta a € 45.700,00 (quarantacinquemilasettecento) IVA esente così suddivisi:

- per l'esercizio 2015 € 10.600,00
- per l'esercizio 2016 € 26.100,00
- per l'esercizio 2017 € 9.000,00¹

L'offerta economica dovrà essere espressa mediante prezzi unitari per singola prestazione, **comprensivi di qualsiasi altro onere accessorio ed aggiuntivo** (IVA, eventuale cassa di previdenza o rivalsa INPS, spese di trasferta, ecc.) in base ai dati di attività **presunta** di seguito riportati :

1) Visite mediche di cui all'allegato 2 comprensive di tutti gli obblighi riportati in allegato 1 e dell'emissione del giudizio di idoneità:

- anno 2015: **120**
- anno 2016: **360**
- anno 2017: **150**

2) Sopralluoghi sugli ambienti di lavoro: lettera i) allegato 1

- anno 2015: **6** giornate lavorative
- anno 2016: **6** giornate lavorative

Gli oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

Il corrispettivo contrattuale per lo svolgimento dell'incarico sarà costituito dai prezzi unitari indicati in sede di offerta moltiplicati per il n. delle prestazioni effettivamente eseguite e verrà liquidato, previa emissione di regolare fattura, al termine di ciascun trimestre sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920) – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari, dovranno riportare l'oggetto del contratto e il relativo CIG.

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, a cura del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Appaltatore. I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni lavorativi dal ricevimento di regolare fattura.

¹ somma da impegnare successivamente all'approvazione del bilancio di previsione triennale 2015-2017



Regione Autonoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS

L'ARPAS, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

4. PENALI

In caso d'inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti all'art. 1, potrà applicarsi una penale nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo nei primi dieci giorni e di € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al decimo giorno.

L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione da parte dell'Agenzia al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo.

E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

5. REQUISITI NORMATIVI GENERALI (artt. 38 e 39 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale purché dimostrino di aver frequentato appositi percorsi formativi universitari o che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 svolgessero le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 . L'espletamento di tale attività deve essere attestata dal o dai datori di lavoro presso cui essa è stata effettivamente svolta.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
3. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
4. Il medico competente svolge, in piena autonomia, la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - b) libero professionista;
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.



Regione Autonoma de Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna
ARPAS

ALLEGATO N. 1 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

- a. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- b. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato.
- d. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;



ALLEGATO N. 2 - SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
 - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
 - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
 - c) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - e) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - f) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - g) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
 - h) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - i) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
3. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.